

***Bando per l'assegnazione dei benefici a concorso e per
l'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario
su fondi di Regione Lombardia
Anno accademico 2026/2027***

PARTE 1 – Assegnazione delle borse di studio

Il presente concorso è bandito sulla base della Delibera regionale n. XII/6298 del 15 giugno 2026, in conformità alle disposizioni fissate dal DM 1320/21 e dalla relativa circolare ministeriale n. 13676/2022, alla legge della Regione Lombardia 13 Dicembre 2004, n. 33, in particolare dall'art. 3 e sulla base del Protocollo d'intesa sottoscritto da Regione Lombardia e dal MIUR in data 19 luglio 2010. Fino alla completa attuazione dei LEP nazionali previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 7 del d.lgs. 68/2012, per quanto non diversamente previsto, trovano inoltre applicazione le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 9 aprile 2001.

Il presente concorso si rivolge agli studenti **regolarmente iscritti** nell'a.a. 2026/2027 presso l'Università Carlo Cattaneo – LIUC.

Il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento, **per la prima volta**, di ciascuno dei livelli di corsi con le seguenti modalità:

- a) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
- b) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dagli ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
- c) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima immatricolazione;
- d) per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato;
- e) per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (attivati con decreto ministeriale 3 luglio 1998, n. 210, art. 4) per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi, così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze. La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero.

1. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

L'Università Carlo Cattaneo - LIUC determina, sulla base dello stanziamento preventivo come da Delibera XII/6298 del 15 giugno 2026 della Giunta della Regione Lombardia, il numero complessivo delle borse di studio a concorso e la relativa ripartizione tra studenti iscritti per la prima volta al primo anno e studenti iscritti ad anni successivi, di tutti i corsi di studio previsti dal D.p.c.m. 9 aprile 2001, artt. 3 e 15. Il numero iniziale delle borse, che sarà ripartito in modo proporzionale per ciascuna Scuola universitaria in base al rispettivo numero degli idonei, sarà il seguente:

- a) numero **13** per gli iscritti per la prima volta a un regolare corso di laurea e di laurea magistrale, di cui **7** per gli iscritti alla laurea magistrale;
- b) numero **35** per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
- c) stanziamento per integrazioni per la mobilità internazionale pari a **4.000,00** euro da usare secondo le modalità e gli importi previsti al punto "Mobilità internazionale".

Il numero delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale e stage messe a concorso potrà essere elevato in base agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente, nonché agli stanziamenti aggiuntivi assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca anche nell'ambito dell'utilizzo di eventuali Fondi europei del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

2. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti nell'a.a. 2026/2027:

1. **per la prima volta** a un regolare anno di corso di laurea, di laurea magistrale;
2. a un ulteriore anno oltre a quello previsto dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
3. a un regolare anno di corso di laurea o di diploma istituito precedentemente al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
4. al primo anno fuori corso o ripetente, terminato il corso regolare di studio per i corsi attivati precedentemente al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
5. a un corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di borsa di studio di cui al decreto ministeriale n. 224/1999 o di assegno di ricerca di cui alla l. 27/12/1997, n. 449).

Gli studenti, nell'anno accademico 2026/2027, non devono:

- essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l'a.a. 2026/2027, conseguito in Italia o in paesi esteri;
- beneficiare per lo stesso anno di corso di altra borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati

Sono inoltre **esclusi** dalle graduatorie per l'assegnazione del servizio abitativo o della borsa di studio gli studenti che nell'a.a. 2026/2027:

- rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- siano ammessi al primo anno di un corso triennale con OFA (Obblighi formativi aggiunti) o di un corso di laurea magistrale con carenze non risolte alla data del 15 ottobre
- effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
- si iscrivano con abbreviazione del corso (iscrizione **con abbreviazione di carriera**);
- si iscrivano ad un corso in regime di **"tempo parziale"** (per esempio il corso di laurea magistrale per studenti lavoratori in Ingegneria gestionale *Supply Chain per Executive*);
- si iscrivano al **terzo anno** del percorso Dual Degree in business and engineering;
- iscrivendosi a Corsi di laurea magistrale, abbiano già ottenuto un titolo di studio quadriennale superiore al livello Bachelor
- si iscrivano fuori corso intermedio o ripetente intermedio;
- effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea o di diploma con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
- sono iscritti ad un'Università straniera e frequentano corsi attivati dall'Università Carlo Cattaneo – LIUC nell'ambito di accordi di scambio;

- provengono da Università straniera e partecipano in LIUC ai programmi di doppia laurea, selezionati o iscritti al programma dall'Università partner.

Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso **anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi**, il numero dei crediti necessario per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti previsti per ciascun anno trascorso, **a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta**, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere uno stesso anno di iscrizione.

3. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

a) Requisiti di merito

Per essere ammessi alle graduatorie i richiedenti devono **essere iscritti** per l'anno accademico 2026/2027 all'Università Carlo Cattaneo - LIUC alla data del **30 settembre 2026**, perfezionare eventuali trasferimenti entro il **15 novembre 2026**, ed essere in possesso dei requisiti di merito di seguito specificati, proseguendo nella sperimentazione attuata da Regione Lombardia in precedenza con riferimento ai criteri di accesso alla borsa di studio al primo anno di corso.

- Per gli **iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale in Economia e Ingegneria** si richiede: **voto di maturità non inferiore a 70/100** (o voto equipollente per i titoli di studio conseguiti all'estero) e superamento del test d'ingresso (esclusa ammissione con OFA).

Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MIUR come da nota MIUR del 4/6/2007.

- Per gli iscritti al **primo anno dei corsi di laurea magistrale di secondo livello in Economia e Ingegneria** si richiede: conseguimento di una laurea di primo livello che consenta l'ammissibilità diretta ai corsi suddetti, con eventuali carenze risolte entro il 15 ottobre 2026. Coloro che provengono da altri Atenei italiani e pur intendendo iscriversi al primo anno di un corso di laurea magistrale biennale non sono ancora in possesso della laurea di primo livello, devono aver ricevuto da parte della Segreteria studenti della LIUC la comunicazione di ammissione al corso di laurea prescelto, aver conseguito almeno **150 crediti entro il 10 agosto 2026**, risultare immatricolati con versamento della 1^a rata della retta universitaria.

Gli studenti italiani che non avranno conseguito ancora il titolo di laurea di primo livello alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, saranno inseriti con riserva nella graduatoria stessa, in attesa del conseguimento della laurea che, ai fini del presente Bando, dovrà avvenire entro e non oltre dicembre 2026. Gli studenti ammessi con riserva potranno ricevere la borsa di studio solo in caso di nuove assegnazioni di fondi per borse di studio.

Corsi attivati in applicazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509

- Gli **iscritti ad anni successivi al primo** dei corsi di laurea e di laurea magistrale, devono aver conseguito per ciascun anno di corso, **entro il 10 agosto 2026**, il numero di **crediti formativi** universitari (CFU) specificato nella seguente tabella:

Corsi di studio ad accesso programmato	Anno di corso riferito all'a.a. 2026/2027		
	2°	3°	Ultimo semestre*
Laurea triennale Economia e Ingegneria	35	90	150
Laurea magistrale (**) - Economia e Ingegneria	38	==	90
(*) Rispetto all'ultimo anno di corso regolare (**) Il numero minimo di crediti formativi stabiliti per i corsi di laurea magistrale è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Per gli studenti pre-immatricolati al primo anno dei corsi di laurea magistrale e non ancora laureati di 1° livello occorre aver ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti formativi effettivi (escluso uso bonus) entro il 10 agosto 2026.			

Importante: Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire **dall'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi**, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione.

Non sono validi ai fini del conteggio del merito, i crediti riconosciuti per **certificazioni linguistiche o per altre certificazioni conseguite prima dell'iscrizione all'Università**, i crediti relativi a singoli **moduli** e i crediti di **esami parziali**.

In attuazione dell'art.6, comma 8, del DPCM 9/4/2001 i crediti in esubero (**in sovrannumero** o fuori piano di studi), ossia quelli non utili al conseguimento del titolo, e quelli relativi alla prova finale o assimilata, **non sono validi** ai fini del conteggio per il merito.

Le Università possono avvalersi della facoltà di considerare validi gli esiti delle prove conclusive di tirocini, svolte in base all'organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2026, purché l'esito delle medesime prove sia acquisito entro il 15 ottobre 2026.

Per il raggiungimento dei requisiti minimi di merito per l'accesso alle graduatorie, gli studenti iscritti ad un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, **ad eccezione di quelli iscritti al primo anno**, potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus". L'ammontare del *bonus* è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il *bonus* ammonta a complessivi:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno (triennale o magistrale);
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno.

Il bonus può essere utilizzato **una sola volta** e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Inoltre, il bonus maturato dallo studente risultato idoneo alle borse di studio regionali negli anni di iscrizione del corso di laurea di primo livello e non fruito dallo stesso, può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva ad un corso di laurea magistrale. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.

Gli studenti provenienti da altri Atenei italiani iscritti ad un corso di laurea magistrale della LIUC che intendono utilizzare il bonus per il 2° anno devono dimostrare, tramite certificazione idonea dell'Ente per il diritto allo studio di provenienza, di non aver mai fatto ricorso al bonus durante il corso di laurea triennale o di aver utilizzato solo una quota del bonus maturato.

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino a un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione anche sentendo il docente delegato all'integrazione degli studenti disabili.

• Corsi di dottorato di ricerca

Corsi di dottorato di ricerca (esclusi i beneficiari di borsa di studio ai sensi del D.M. 30.04.99, n. 224 e assegni di ricerca di cui alla l. 27/12/1997, n. 449)	Essere ammesso al corso
--	-------------------------

b) Requisiti relativi alle condizioni economiche

Le condizioni economiche dello studente – con riferimento all'Indicatore della Situazione Economica per prestazioni universitarie (ISEE) e di quella Patrimoniale Equivalente (ISPE) – sono calcolate in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del DM 17 dicembre 2021, n. 1320 "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del D.L. 6.11.2021 n. 152" e della relativa Circolare applicativa del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676 dell'11 maggio 2022.

Indicatori di situazione patrimoniale equivalente (ISPE) e di situazione economica equivalente (ISEE)

Gli studenti che richiedono i benefici del Diritto allo studio devono essere in possesso con riferimento al **nucleo familiare** in base all'**Attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario** rilasciata nel corso del 2026:

- di un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE calcolato dai soggetti gestori e corrispondente a ISP/Scala di equivalenza, come da sezione I *Modalità di calcolo ISEE ordinario dell'Attestazione per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario*) **non superiore a € 58.452,06**.
- un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario) **non superiore a € 26.887,93**.

Nei soli casi previsti dalla normativa, ai sensi dell'articolo 9 del DPCM 159/2013, potrà essere presentato l'ISEE corrente in corso di validità assieme all'ISEE ordinario valido. L'ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora, quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%.

Ai sensi dell'art. 10 del citato D.P.C.M. 159/2013, il richiedente presenta una **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)** in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. Il termine di validità delle certificazioni ISEE è stabilito sulla base delle disposizioni previste dal D.L. 28 gennaio 2019, n.4 (art.11, comma 2), convertito dalla L.28 marzo 2019, n. 26.

Sulla base della DSU presentata e riferita al proprio nucleo familiare (salvo il caso dello studente autonomo), l'Ufficio per il Diritto allo studio potrà richiedere in visione **i documenti originali** da cui sono stati ricavati i dati autocertificati, pena l'**esclusione** dal concorso stesso.

Studente autonomo (o indipendente)

Ai fini del presente Bando, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del DM n. 1320/2021, lo studente è considerato autonomo quando ricorrono **contemporaneamente** i seguenti requisiti:

- è residente fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica e in un'unità abitativa non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- disponga di redditi propri **da lavoro dipendente o assimilato**, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a **euro 9.000,00** annui. Il lavoro non deve essere prestato alle dipendenze di un familiare entro il terzo grado di parentela.

Qualora non si verifichino **tutte le condizioni** sopra richiamate – debitamente documentate – si terrà conto anche della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine. In tal caso, ai fini della partecipazione al presente Bando per l'ammissione in graduatoria, lo studente potrà presentare l'Attestazione ISEE in corso di validità con la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario" attratto nel nucleo dei genitori. quale figlio non convivente.

Lo studente autonomo è considerato fuori sede qualora utilizzi un alloggio a titolo oneroso documentato nel Comune ove ha sede il corso frequentato.

Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero (ISEEU PARIFICATO)

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013, fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale. La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri **non appartenenti all'Unione Europea** è valutata secondo le modalità prescritte dal D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. (art. 4, commi 3 e 39), e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n.394 (art.46, comma 5). Gli studenti che intendono partecipare al bando dovranno far calcolare l'**Iseeu parificato** rivolgendosi al Centro di assistenza fiscale convenzionato (CAF Cisl), compilando il form disponibile al link <http://servizi.cafcisllombardia.it/help/3086425405> oppure scrivendo all'indirizzo mail uniliuc@sicil.eu.

La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (specificati nell'elenco - allegato A) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa. Lo studente è inoltre obbligato a dichiarare anche i redditi e il patrimonio, eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare, in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

4. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è differenziato sia in base alla diversa provenienza geografica dello studente, sia in relazione alla fascia corrispondente all'I.S.E.E. universitario del nucleo familiare, specificata nella seguente tabella:

FASCE REDDITUALI	VALORE ISEE UNIVERSITARIO	
1ª Fascia	da € 0,00	ad € 13.443,97
2ª Fascia	da € 13.443,98	ad € 17.925,29
3ª Fascia	da € 17.925,30	ad € 26.887,93

Provenienza geografica

Studente in sede: residente nel comune di **Castellanza** ove hanno **sede** i corsi di studio frequentati **o nei comuni limitrofi** di **Busto Arsizio, Olgiate Olona, Legnano, Marnate, Rescaldina**.

Studente pendolare: residente in Comune diverso da quello sede dei corsi di studio frequentati e da quelli limitrofi, che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede stessa dei corsi frequentati.

Studente fuori sede: residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che, per tale motivo, prende alloggio **a titolo oneroso** nei pressi di tale sede, **in Castellanza o nei comuni limitrofi**, utilizzando la Residenza universitaria Carlo Pomini, altre strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o di enti, per una durata **non inferiore a 10 mesi** nel periodo compreso **da settembre 2026 ad agosto 2027**.

Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un genitore, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture pubbliche o private, l'esistenza di certificazione o altra documentazione fiscalmente valida, relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato **a Castellanza o in un Comune limitrofo**. Per coloro che partecipano a programmi di mobilità internazionale si precisa quanto segue:

-lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso di studio frequentato che, consapevole di dover partecipare al programma di mobilità internazionale, non prende alloggio in affitto presso il comune di Castellanza o limitrofi o non chiede il rinnovo del contratto annuale presso la Residenza universitaria e, di conseguenza, non dispone e non allega alcuna certificazione, è da considerarsi **pendolare**;

-lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso di studio frequentato, che alla domanda di iscrizione al bando allega regolare contratto di affitto di alloggio presso il comune di Castellanza o limitrofi è da considerarsi in graduatoria come fuori sede, anche se successivamente dovesse disdire il contratto di affitto precedentemente presentato e sottoscriverne uno nuovo all'estero, purché produca idonea documentazione e la durata complessiva sia pari almeno a 10 mesi. In tal caso l'importo della borsa di studio sarà ricalcolato considerando un semestre da fuori sede e uno da pendolare.

Per essere ammessi nella graduatoria definitiva come fuori sede, il contratto di affitto o la certificazione fiscale relativa all'alloggio in Castellanza (o comuni limitrofi) dovranno essere **tassativamente** prodotti entro il **10 novembre 2026**; in assenza di tale documentazione lo studente sarà considerato **pendolare**.

Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto un contratto d'affitto di durata pluriennale ancora in essere e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fatti salvi eventuali controlli.

L'ammontare delle borse, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il Diritto allo Studio, è così definito:

Studenti in sede

€ 2.601,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 3.430,00 se inseriti nella fascia reddituale 1ª

€ 2.162,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.991,00 se inseriti nella fascia reddituale 2ª

€ 1.314,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.143,00 se inseriti nella fascia reddituale 3ª.

Studenti pendolari

€ 3.991,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.820,00 se inseriti nella fascia reddituale 1ª

€ 3.362,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.191,00 se inseriti nella fascia reddituale 2ª

€ 2.470,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 3.299,00 se inseriti nella fascia reddituale 3ª.

Studenti fuori sede

*a) ospiti presso la **Residenza Universitaria Carlo Pomini** o studenti fuori sede che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o private:*

€ 7.419,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 8.248,00 se inseriti nella fascia reddituale 1^a

€ 6.343,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 7.172,00 se inseriti nella fascia reddituale 2^a

€ 5.028,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.857,00 se inseriti nella fascia reddituale 3^a.

Per l'a.a. 2026/2027 la trattenuta sulla borsa di studio per il servizio ristorazione è pari a € **829,00** e può essere erogata in denaro agli iscritti ad anni successivi al primo e agli iscritti dei corsi di laurea magistrale.

Tutti gli importi di cui sopra si intendono **dimezzati**, così come i relativi servizi gratuiti, per gli studenti che beneficiano della borsa di studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare, con riferimento all'anno di immatricolazione.

L'Università Carlo Cattaneo - LIUC determina le modalità per l'utilizzo del **servizio di ristorazione** nel modo seguente: il servizio ristorazione viene effettuato esclusivamente **presso l'area ristorazione dell'Ateneo**, da lunedì a venerdì, a partire **da gennaio 2027** e con esclusione del mese di agosto, delle festività e dei periodi di chiusura dell'Università.

Gli iscritti ad anni successivi al primo, idonei beneficiari e non di borsa di studio, possono usufruire di un credito giornaliero del valore di euro 8,00 utilizzabile tramite tessera magnetica nominale e personale da presentare in cassa, pagando a parte l'eventuale differenza rispetto al conto totale, da gennaio a dicembre 2027, salvo conseguimento in corso d'anno della laurea. Il credito non sarà cumulabile e se non utilizzato nella giornata di presenza, non sarà rimborsabile né utilizzabile in seguito.

In alternativa alla fruizione del credito giornaliero presso l'area ristorazione, **gli studenti iscritti ad anni successivi al primo e le matricole del corso di laurea magistrale** possono richiedere nella domanda di borsa di studio l'erogazione in denaro della somma corrispondente alla **trattenuta** sulla borsa di studio, che verrà effettuata assieme al versamento della seconda rata, risulteranno beneficiari di borsa di studio a novembre. Tali studenti, beneficiari a novembre, non riceveranno alcuna tessera magnetica mentre coloro che non risulteranno beneficiari riceveranno comunque la tessera magnetica a gennaio; la richiesta dell'erogazione in denaro rimarrà valida e potrà essere eseguita anche nel caso di successive assegnazioni di borse di studio, a condizione che gli studenti **non** abbiano mai usufruito del credito giornaliero a partire da gennaio 2027.

Gli iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea triennale, se borsisti in prima assegnazione usufruiscono del credito giornaliero pari a 8,00 euro come sopra indicato; se invece risultano idonei ma non beneficiari per l'esaurimento dei fondi, fruiscono di un credito presso l'area ristorazione del valore pari a 4,00 euro, pagando a parte l'eventuale differenza rispetto al conto totale.

Per il credito giornaliero non fruito **non** si ha diritto ad alcun rimborso; per eventuali periodi di studio trascorsi all'estero, debitamente documentati, si calcola il rimborso della quota mensile della trattenuta mensa non fruita dagli studenti borsisti. **Nessun rimborso** è previsto per i pasti non fruiti dagli studenti idonei non beneficiari.

5. MAGGIORAZIONI DELLA BORSA DI STUDIO

a. Studentesse iscritte a Ingegneria gestionale

In attuazione dell'articolo 3, comma 5, del citato DM 1320/2021, per le studentesse iscritte ai Corsi di studio in materie STEM (Scienze, Tecnologia, **Ingegneria** e Matematica), l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%. Tale incremento non è cumulabile con l'incremento del 15% già incluso nell'importo della borsa di prima fascia; pertanto, l'incremento del 20% è calcolato sulla base del valore della Borsa spettante con riferimento all'importo della borsa di seconda fascia oppure di terza fascia di reddito in base all'indicatore ISEE.

b. Studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di laurea

In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del DM 1320/2021, agli studenti iscritti, ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a più Corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la Borsa di Studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa per l'intera durata dei corsi. Il richiamato

incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al Corso di studio al quale lo studente stesso ha correlato l'incremento.

c. Laureati entro la durata legale del corso a partire dalla prima immatricolazione (premi di laurea)

Sulla base dei fondi che verranno assegnati, in attuazione dell'art. 2, comma 3, del D.M. 1320/2021, gli studenti che conseguono il titolo di studio di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficiano nei limiti delle disponibilità finanziarie a seguito dello scorrimento delle graduatorie di merito degli studenti idonei alla borsa di studio, di un'integrazione della borsa di studio pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, al netto delle ritenute per il servizio abitativo e di ristorazione e della tassa regionale DSU.

L'assegnazione agli studenti beneficiari delle citate integrazioni alla borsa di studio è disposta dagli enti per il diritto allo studio **nei limiti delle disponibilità finanziarie** a seguito dello scorrimento delle graduatorie di merito degli studenti idonei, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) integrazione relativa alle studentesse STEM (art. 3 comma 5 D.M. 1320/2021);
- b) integrazione relativa agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio (art. 6 comma 3 D.M. 1320/2021);
- c) integrazione relativa ai "premi di laurea" (art. 2 comma 3 D.M. 1320/2021).

d. Studenti disabili

L'importo della borsa di studio può essere incrementato fino al massimo del 40% dell'importo spettante (avente come base l'importo della seconda fascia reddituale) nel caso di studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1 lettera g) del DM N. 1320/2021, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio ritenuti utili dal Servizio inclusione di Ateneo e documentati dallo studente.

6. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

a) Mobilità internazionale e stage

In attuazione dell'articolo 3, comma 9, del DM 1320/21, gli studenti assegnatari di borsa di studio per l'a.a. 2026/2027 e gli idonei non assegnatari (compresi gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage, che sarà erogata nei limiti delle risorse regionali disponibili stanziati nell'art. 1.

L'assegnazione dell'integrazione della borsa di studio avviene sulla base della graduatoria di merito stilata ai sensi del successivo Paragrafo. Il contributo - nelle more della completa definizione dei LEP nazionali e nei limiti delle risorse dell'art. 18 del D. Lgs. 68/2012- è pari a **€ 600,00** mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di **dieci mesi**. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dall'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Università Carlo Cattaneo-LIUC e con riferimento alla rispettiva durata deve sempre prevedere un determinato numero di crediti da conseguire.

Dall'importo dell'integrazione erogata sui fondi per il Diritto allo studio è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati. Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 100,00 (per i paesi europei) e fino a € 500,00 (per i paesi extra-europei). Le spese dovranno essere documentate inoltrando al Servizio Diritto allo Studio i documenti di viaggio e nel caso di biglietti elettronici, la mail con cui si ricevono i biglietti di viaggio indicanti percorso, date e importo pagato. Per la valuta estera si considera il cambio del giorno di acquisto dei biglietti.

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale e stage sono concessi agli aventi diritto per **una sola volta** per ciascun corso di studi frequentato.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi. Gli studenti che, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo per la mobilità internazionale e per gli stage nell'ambito del programma Erasmus Plus, non rispettano i termini o lo risolvono prima della sua scadenza per motivi diversi da quelli indicati nell'art. 13 dello stesso (risoluzione nei casi di circostanze che rendano l'esecuzione del contratto impraticabile, impossibile o eccessivamente difficile) dovranno restituire l'importo dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage e la quota relativa alle spese di viaggio già erogati

7. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati.

a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio

La graduatoria è formulata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare rapportato al limite di € **26.887,93** per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\left\{ 1 - \frac{\text{ISEE studente}}{26.887,93} \right\} \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti entro il **10 agosto 2026** e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti o delle annualità sostenute e 400 in base alla votazione media degli esami superati.

Precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il *bonus* rispetto a chi lo ha usato, che sarà inserito in fondo alla graduatoria di merito, sulla base del numero dei crediti di bonus utilizzati per raggiungere il minimo richiesto.

A parità di punteggio di merito precede lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico

Il punteggio relativo ai *crediti formativi conseguiti* entro il **10 agosto 2026** è calcolato rispettivamente secondo le seguenti formule:

$(\text{Crediti studente} - \text{Crediti minimi}) \times \frac{600}{(\text{Crediti massimi} - \text{Crediti minimi})}$

Il punteggio relativo alla *votazione media* degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

$(\text{Votazione media studente} - \text{Votazione minima}) \times \frac{400}{(\text{Votazione massima} - \text{Votazione minima})}$

8. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate secondo le modalità indicate sul sito web d'Ateneo **entro e non oltre il 30 settembre 2026** (<https://www.liuc.it/entra-in-liuc/borse-di-studio-e-agevolazioni-economiche/>) complete di tutti gli allegati richiesti; prima della graduatoria provvisoria dovranno inoltre essere forniti tutti i documenti che l'Ufficio per il Diritto allo studio potrà chiedere in visione per verificare i dati autocertificati. Eventuali comunicazioni potranno essere inviate tramite posta elettronica all'indirizzo dirstud@liuc.it.

Gli studenti che partecipano ad un programma di mobilità internazionale nell'a.a. 2026/2027 presentano domanda per l'integrazione della borsa di studio contestualmente alla domanda di borsa di studio **entro il 30 settembre 2026**, fleggendo l'opzione relativa (senza allegare la certificazione in merito alla destinazione e al periodo del programma di scambio che verrà invece recuperata direttamente dall'Ufficio per il Diritto allo studio).

Gli studenti stranieri che si iscrivono in LIUC dovranno essere in regola con la normativa relativa al permesso di soggiorno entro la pubblicazione della graduatoria provvisoria e comunque entro e **non oltre il 15 novembre (termine tassativo)**; in caso contrario decadranno dalla richiesta di borsa di studio.

Per gli studenti italiani la domanda deve essere completa della **Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)** e **dell'attestazione I.S.E.E in corso di validità** con la dicitura *“si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”*. Per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica, che richiede adeguata conoscenza della normativa di riferimento, si chiede di rivolgersi con anticipo ad un **Centro di assistenza fiscale autorizzato (CAF)**. La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento lacunoso o irregolare comportano **l'esclusione** dello studente richiedente dal presente concorso.

Gli studenti sono inoltre tenuti a comunicare al Servizio per il Diritto allo studio, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio o le proprie condizioni, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o di altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa a tempo pieno, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

9. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati **entro il 31 ottobre 2026** attraverso la pubblicazione sul sito web.

Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate al Servizio per il Diritto allo studio dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio competente e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni dell'istante.

L'esito delle istanze di revisione sarà pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC. Completata la procedura relativa alle eventuali istanze presentate, verrà esposta la graduatoria definitiva.

Eventuali ricorsi avverso la decisione definitiva dovrà essere presentato agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

10. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- **Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi**

La prima rata della borsa di studio deve essere erogata ai vincitori del concorso **entro il 31 dicembre 2026** in attuazione dell'articolo 4, comma 13, del DPCM 9 aprile 2001, quale pagamento in denaro oppure tramite il pagamento del servizio abitativo per gli idonei che alloggiano presso la Residenza Pomini. La seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento di un livello minimo di merito di **35 crediti**, purché conseguiti **entro il 10 agosto 2027**.

La **borsa è revocata** agli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi universitari, ad eccezione dei corsi di dottorato e di specializzazione, i quali, **entro il 30 novembre** dell'anno solare successivo all'iscrizione, non abbiano conseguito almeno **35 crediti**, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. Per il rispetto delle citate scadenze è possibile utilizzare un “bonus” pari a n.5 crediti.

Chi consegue i 35 crediti entro novembre ha diritto a mantenere la quota di acconto della borsa di studio e l'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione (pari a 250 euro) e di metà dei contributi universitari.

In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti. A tale scopo l'Università può stipulare accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

- **Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi**

La prima rata della borsa di studio deve essere erogata ai vincitori del concorso **entro il 31 dicembre 2026** mentre il saldo deve essere erogato **entro il 30 giugno 2027**, compatibilmente con l'avvenuto trasferimento dei fondi da parte di Regione Lombardia. L'erogazione verrà effettuata esclusivamente tramite accredito su conto corrente italiano, che dovrà essere intestato o cointestato allo studente beneficiario. Agli studenti assegnatari di borsa di studio iscritti al primo anno fuori corso, la seconda rata viene pagata a condizione che gli stessi non risultino laureati in una delle sessioni dell'anno accademico 2026/2027. L'Ateneo si riserva la facoltà di posticipare il termine dei pagamenti in caso di eventuali ritardi nell'assegnazione dei fondi per le borse di studio da parte della Regione Lombardia.

Nel caso in cui lo studente non provveda a fornire i dati per l'accredito sul conto corrente e non riscuota quindi la borsa di studio **entro il 31 dicembre 2027**, lo stesso perde la possibilità di riscuotere la somma in denaro ma conserva i benefici che derivano dall'essere assegnatario di borsa di studio.

Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal presente bando. In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal bando stesso.

L'assegnazione delle **borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea** avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650. In particolare, il numero delle borse di studio da destinare agli studenti **iscritti al primo anno** di tutti i corsi di studio è ripartito nel modo seguente: 80% per gli studenti provenienti dai Paesi UE; 20% per gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all'UE.

- ***Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale***

In base ai fondi disponibili, l'integrazione e il rimborso delle spese di viaggio documentate saranno concessi agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio sino alla concorrenza prevista dai bandi previa verifica, presso le strutture competenti in materia di scambi internazionali dell'Ateneo, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità, compreso il conseguimento dei crediti.

11. TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

La tassa regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito, per brevità, tassa regionale) è dovuta per l'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale, dottorati di ricerca e diplomi di specializzazione -ad esclusione di quelli in campo medico- degli enti universitari aventi sede legale in Lombardia, nonché ai corsi delle istituzioni che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle scuole superiori per mediatori linguistici, sempre con sede legale in Lombardia, che rilasciano titoli equipollenti ai citati titoli di studio universitari, ai sensi dell'art. 3, comma 20 della l. 549/95 e dell'art. 60, della l.r. n.10/2003 e s.m.i.,

La tassa regionale viene versata in unica soluzione, contestualmente alla prima immatricolazione o iscrizione alle università o agli istituti di cui all'art.60 della l.r. n.10 del 14 luglio 2003, che provvedono all'immatricolazione e all'iscrizione, previa riscossione del tributo per conto della Regione.

L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2026/2027 è fissato a 190 euro, in applicazione dell'art. 62, comma 21, della L. 10/2023 e s.m.i. per gli iscritti ad enti universitari che non adottano un sistema di tasse e contributi articolati per fasce sulla base dell'ISEE.

Sono esonerati dal pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario:

- a) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 68/2012 e dell'art. 61, comma 2 della l.r. 10/2003 e s.m.i.;
- b) gli iscritti a percorsi di laurea nel contesto penitenziario di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2024, n. 14 (Assestamento al bilancio 2024-2026 con modifiche di legge regionali) in quanto meritevoli e capaci, privi di mezzi, in possesso dei requisiti di idoneità alla borsa di studio DSU;
- c) le vittime del dovere e i loro familiari di cui ai all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 2, comma 1 del R.R. n. 1/2019, come integrato dal R.R. 1/2025.

Qualora uno studente si iscriva contemporaneamente a più corsi di studio presso enti universitari aventi sede legale in Lombardia, l'importo corrispondente alla tassa per il Diritto allo Studio Universitario andrà versato una sola volta, a favore dell'Università indicata quale sede principale di studio.

Lo studente con lo status di "studente contemporaneamente iscritto" ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e corsi affini provvede al pagamento integrale della tassa regionale per il diritto allo studio universitario solo all'atto dell'immatricolazione presso l'ateneo nel quale effettua il secondo semestre di studio. I soggetti gestori DSU verificano l'avvenuto versamento della tassa regionale preliminarmente all'immatricolazione degli studenti iscritti al secondo semestre ai predetti corsi di laurea, secondo le modalità operative definite dalla Regione.

Per tutti i restanti corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico restano ferme le disposizioni e le modalità di versamento già previste ai sensi della l.r. 33/2004 (art. 9).

12. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate per il medesimo anno accademico dall'Università Carlo Cattaneo - LIUC o da altri enti pubblici o privati, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti dai Soggetti Gestori: in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Qualora la gratuità sia parziale, la borsa di studio è rapportata in misura proporzionale.

La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero concessi da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'Ateneo;
2. non presenti al Servizio per il Diritto allo studio dell'ateneo, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., la eventuale **documentazione originale** richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.

13. TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTA'

Nel caso di trasferimento ad altra Università, dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda presentata al Servizio per il Diritto allo studio dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC verrà dallo stesso trasmessa al nuovo Soggetto presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio in precedenza riconosciuto (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).

Lo studente che si sia trasferito da altre Università all'Università Carlo Cattaneo - LIUC dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere al Servizio per il diritto allo studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata **entro il 15 novembre 2026, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.**

14. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE

L'Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dall'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, e dall'art. 10 D. Lgs. 68/2012, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.). Fermo restando il sistema dei controlli svolti dall'Agenzia delle entrate, dall'Inps e dalla Guardia di finanza, l'Università Carlo Cattaneo - LIUC, provvede al controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, avvalendosi della normativa vigente, secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013 e della circolare INPS n. 171 del 18/12/2014. In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.p.r. n. 445/2000, e dall'art. 10 D. Lgs. n. 68/2012, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari e delle norme penali per i fatti costituenti reato.

15. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

L'Università Carlo Cattaneo - LIUC tratterà i dati acquisiti con la Dichiarazione Sostitutiva Unica, secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali alle attività previste dal presente Bando. I dati personali, che riguardano l'accertamento della situazione economica del nucleo familiare del dichiarante od i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione del beneficio stesso saranno trattati secondo quanto dispone l'art. 9, comma secondo, del Reg. UE 2016/679 e potranno essere scambiati tra Enti, compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti dalla legge. I dati saranno a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato secondo i principi di «liceità, correttezza e trasparenza»; b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e, successivamente, trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio della «minimizzazione dei dati»; d) esatti e, se necessario, aggiornati; saranno adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio di «esattezza»; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio della «limitazione della conservazione»; f) trattati così da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, secondo il principio della «integrità e riservatezza». (Art. 5,

REG. UE 2016/679). Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati **entro il 15 novembre 2026**.

16. ESONERO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI STUDENTI IDONEI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Ai sensi dell'art. 8 del DPCM 9 aprile 2001 e del D. Lgs. 68/2012, tutti gli studenti beneficiari di borsa di studio nonché gli studenti idonei non beneficiari per carenza di fondi, sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari dovuti per l'anno 2026/2027, tranne gli iscritti al 1° anno fuori corso ai quali compete un esonero pari alla tassa di iscrizione LIUC (250 euro) e alla metà dei contributi universitari dovuti in base al corso di laurea frequentato in LIUC.

Tutti gli studenti idonei sono esonerati anche dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio. Il rimborso è incluso nell'erogazione della borsa, se percepita, o viene effettuato separatamente ai non beneficiari al termine delle assegnazioni complessive delle borse di studio. **In caso di revoca della qualifica di studente idoneo per le borse di studio, per qualsiasi motivo, lo stesso perderà anche il diritto all'esonero tasse e contributi accademici e dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa presso la Segreteria Studenti dell'Ateneo.**

PARTE 2 – Attribuzione del servizio abitativo a tariffa agevolata agli studenti “fuori sede” presso la Residenza Universitaria Carlo Pomini - Castellanza

Premessa

La partecipazione al concorso per l'accesso al servizio abitativo a tariffa agevolata presso la Residenza Universitaria Carlo Pomini degli studenti idonei fuori sede è disciplinata dalle medesime norme che regolano il concorso per l'assegnazione delle borse di studio, fatte salve alcune specificità.

L'assegnazione degli alloggi agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650. In particolare, il numero degli alloggi da destinare agli studenti **iscritti al primo anno** di tutti i corsi di studio, previsto per il 2026/27 pari a 10, è ripartito in via previsionale nel modo seguente: 80% per gli studenti provenienti dai Paesi UE; 20% per gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all'UE.

I. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Al concorso per l'assegnazione del servizio abitativo a tariffa agevolata possono partecipare gli studenti in possesso dei medesimi requisiti di merito e di reddito previsti per partecipare al concorso relativo all'assegnazione della borsa di studio che hanno **prenotato** un posto alloggio presso la Residenza Universitaria Carlo Pomini sita in P.za Soldini 5, a Castellanza, versando la caparra richiesta.

L'Università Carlo Cattaneo – LIUC bandisce per l'a.a. 2026/2027 nr. **38 posti letto** a tariffa agevolata **in base al costo del posto letto in camera doppia con contratto annuale** (nel caso di prenotazione di posto letto in camera singola o in altra tipologia di camera, quale singola superior, doppia uso singola, la differenza di costo rispetto alla camera doppia sarà interamente a carico dello studente).

Sulla base della effettiva disponibilità di posti alloggio può estendere la durata del beneficio del servizio abitativo per un semestre in più rispetto al beneficio della borsa di studio. Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, sono applicate le disposizioni previste dal D.p.c.m. 9 aprile 2001, art. 14.

II. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i criteri di seguito specificati:

a) Studenti iscritti al primo anno

La graduatoria è formulata sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare rapportato al limite indicato a pagina 4 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la formula indicata a pagina 8. L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di

punteggio prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti, entro il **10 agosto 2026**, e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media degli esami superati con le formule indicate a pagina 8.

Precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus rispetto a chi lo ha usato; a parità di punteggio di merito precede in graduatoria lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età. Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto di priorità nell'assegnazione del posto alloggio.

La graduatoria relativa agli studenti iscritti ad anni successivi al primo è predisposta utilizzando le medesime modalità delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e tiene conto delle seguenti priorità:

1. studenti in situazione di handicap con invalidità pari o superiore al 66%;
2. studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale **già beneficiari** del servizio abitativo nell'anno accademico precedente, se in possesso dei requisiti relativi al merito scolastico;
3. studenti iscritti ai diversi corsi che presentano domanda di servizio abitativo per la prima volta.

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

Nell'assegnazione dei posti alloggio gli studenti in situazione di handicap con invalidità pari o superiore al 66% mantengono un diritto di priorità.

III. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI DEL CONCORSO

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate tramite **procedura on line** accessibile al link <https://self.liuc.it/dsu>:

entro e non oltre il **31 agosto 2026 per le riconferme** degli studenti già alloggiati presso la Residenza Pomini nell'a.a. precedente che hanno chiesto il rinnovo impegnandosi a consegnare presso il Servizio Diritto allo studio il contratto annuale 2026/2027 entro e non oltre il 15 settembre 2026 (salvo sospensione per mobilità);

entro e non oltre il **5 settembre 2026 per le nuove ammissioni presso la Residenza**, allegando la ricevuta del versamento della caparra per l'a.a. 2026/2027 e, qualora già redatto, il contratto annuale sottoscritto (da consegnare comunque entro e non oltre il 15 settembre 2026).

Gli studenti extra Ue saranno ammessi in graduatoria per il servizio abitativo se in regola con il permesso di soggiorno. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web d'Ateneo entro il **2 ottobre 2026**.

Eventuali istanze avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentate al Servizio per il Diritto allo studio **entro e non oltre i 10 giorni** successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte del Servizio per il Diritto allo Studio e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente. L'esito delle istanze sarà pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web d'Ateneo. Completata la procedura relativa alle istanze di revisione verrà pubblicata la graduatoria definitiva.

IV. ASSEGNAZIONE E COSTO DEL SERVIZIO ABITATIVO A TARIFFA AGEVOLATA

Dopo aver confermato il posto agli studenti aventi diritto già ospiti per l'anno accademico 2026/2027, i rimanenti posti banditi saranno assegnati a studenti in graduatoria, nel modo seguente:

- 1°) matricole 1^a, 2^a, 3^a fascia iscritte regolarmente entro il 30 settembre 2026;
- 2°) studenti anni successivi al primo;
- 3°) pre-immatricolati ammessi con riserva di regolarizzazione iscrizione.

Costo del servizio abitativo con riferimento al posto letto in camera doppia

Per tutti gli studenti idonei, beneficiari e non beneficiari di borsa di studio: il costo del servizio abitativo a carico degli studenti fuori sede idonei, beneficiari e non beneficiari di borsa di studio, da versare puntualmente secondo le scadenze previste dal contratto presso gli uffici amministrativi della Residenza Carlo Pomini, con riferimento al periodo da settembre 2026 al 10 agosto 2027 compreso, è pari mensilmente ad euro **295,00 (duecentonovantacinque)**.

In caso di assegnazione di borsa di studio in prima o successiva assegnazione lo studente riceverà la borsa da fuori sede in base all'importo per fascia Isee indicato alla pagina 6, punto b); per coloro che hanno sospeso il contratto per partecipare a programmi di mobilità internazionale la borsa di studio sarà ricalcolata considerando l'importo da pendolare per il semestre trascorso in mobilità. Lo studente laureando, beneficiario o meno di borsa di studio, potrà prorogare l'utilizzo dell'alloggio a tariffa agevolata fino a ottobre 2027 tramite pagamento della quota mensile pari a euro **295,00** con riferimento al posto letto in camera doppia, da versare agli uffici amministrativi della Residenza Carlo Pomini.

In caso di recesso anticipato dal contratto annuale, prima che siano trascorsi 10 mesi, lo studente sarà tenuto a rimborsare all'Ateneo la quota di euro 155,00 per ogni mese fruito a tariffa agevolata e l'importo della borsa di studio eventualmente assegnata sarà ricalcolato con riferimento allo status dello studente "pendolare".

V. DECADENZA

Lo studente beneficiario di contributo è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio per il Diritto allo studio ogni variazione relativa alla Sua permanenza presso la Residenza.

Decadrà dal godimento del contributo per l'alloggio lo studente che:

- cede il proprio posto letto ad altri;
- rimanga assente senza giustificazione e senza avvertire la Residenza;
- nel corso dell'anno si trasferisca ad altra università;
- nel corso dell'anno rinunci agli studi;
- nel corso dell'anno consegua la laurea (in questo caso dovrà lasciare definitivamente il posto letto).

Il diritto all'alloggio decade inoltre qualora lo studente incorra in sanzioni disciplinari disposte dall'Ateneo.

ALLEGATO A

ELENCO PAESI PARTICOLARMENTE POVERI

Come previsto dal D. M. 24/02/2026, nr 176, sono considerati “particolarmente poveri” i seguenti Paesi:

Afganistan	Malawi
Angola	Mali
Bangladesh	Mauritania
Benin	Mozambique
Burkina Faso	Myanmar
Burundi	Nepal
Cambogia	Niger
Central African Republic	Rwanda
Chad	Senegal
Comoros	Sierra Leone
Democratic People's Republic of Korea	Solomon Islands
Democratic Republic of Congo	Somalia
Djibouti	South Sudan
Eritrea	Sudan
Ethiopia	Syrian Arab Republic
Gambia	Tanzania
Guinea	Timor-Leste
Guinea Bissau	Togo
Haiti	Tuvalu
Kiribati	Uganda
Lao People's Democratic Republic	Yemen
Lesotho	Zambia
Liberia	
Madagascar	

Castellanza, 7 luglio 2026

Pubblicato in seguito a Decreto del Presidente LIUC Roberto Grassi in data 21 luglio 2026.